

Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale e alimenti dietetici per animali

(Ordinanza sul libro degli alimenti per animali, OLAIA)

del ...

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 7 capoverso 3, 9 capoverso 2, 10 capoverso 1, 11 capoverso 1, 14, 16 capoversi 1 e 2, 17 capoversi 1 e 2, 23 capoversi 1 e 3, 24 capoverso 1, 26 capoversi 2 e 3, 28 capoverso 3, 31 capoversi 1 e 3, 32 capoverso 1, 34 capoverso 6, 37 capoverso 1, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 67 capoversi 1-4, 70 capoversi 3 e 4 dell'ordinanza del xx.xx.2010¹ sugli alimenti per animali (OLAIA),

ordina:

Capitolo 1 Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Definizioni

Le definizioni di cui all'articolo 6 OLAIA si applicano alla presente ordinanza.

Art. 2 Esigenze tecniche relative agli alimenti per animali

Gli alimenti per animali adempiono le disposizioni tecniche relative a impurità e ad altri fattori chimici di cui all'allegato 1.1.

Art. 3 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell'alimentazione animale

¹ Le sostanze enumerate nell'allegato 4 sono vietate o autorizzate con restrizioni per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'impiego come alimenti per animali.

² L'Ufficio federale può modificare l'allegato 4 tenendo conto dei dati scientifici a disposizione, del progresso tecnico, delle informazioni fondate del mercato internazionale o dei risultati dei controlli ufficiali.

RU 1999 1780

¹ RS 916.307

Art. 4 Tenore in additivi per l'alimentazione animale

¹ Fatte salve le condizioni d'impiego stabilite nell'autorizzazione, le materie prime di alimenti per animali e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per l'alimentazione animale in quantità oltre cento volte superiori al tenore massimo autorizzato per gli alimenti completi per animali o oltre cinque volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

² Il livello di cento volte il tenore massimo di additivi per l'alimentazione animale negli alimenti completi per animali di cui al capoverso 1 può essere superato soltanto se la composizione dei prodotti in questione soddisfa lo scopo nutrizionale speciale dell'uso previsto ai sensi dell'articolo 11 OAlA. Le condizioni d'impiego di tali alimenti per animali sono specificate nell'allegato 3.

Art. 5 Alimenti per animali per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici)

¹ La lista degli scopi d'impiego previsti per gli alimenti per animali per scopi nutrizionali speciali è riportata all'allegato 3.

Capitolo 2 Indicazioni, caratterizzazione, cataloghi e codici**Art. 6** Indicazioni

¹ La caratterizzazione e la presentazione di materie prime di alimenti per animali e di alimenti composti per animali possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di una sostanza nell'alimento per animali, su una caratteristica nutrizionale o un processo particolare o su una funzione specifica correlata a uno di questi elementi, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'indicazione è oggettiva, verificabile dall'Ufficio federale e comprensibile per l'utilizzatore dell'alimento per animali, e
- b. la persona responsabile della caratterizzazione fornisce, su richiesta dell'Ufficio federale, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, mediante riferimento a dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall'impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell'immissione sul mercato dell'alimento per animali. Gli acquirenti possono informare l'Ufficio federale sui loro dubbi in merito alla veridicità dell'indicazione. Se l'Ufficio federale conclude che la prova scientifica dell'indicazione è ingannevole, esige l'eliminazione dell'indicazione in questione.

² Fatto salvo il capoverso 1, sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e il mantenimento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche, purché non contengano una delle indicazioni di cui al capoverso 3 lettera a.

³ La caratterizzazione o la presentazione di materie prime di alimenti per animali o di alimenti composti per animali non comporta indicazioni secondo le quali gli alimenti:

- a. prevengono, trattano o curano una malattia, ad eccezione dei coccidiostatici e degli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato;
- b. hanno uno scopo nutrizionale speciale non menzionato nell'allegato 3.

⁴ Nei codici di buona pratica di caratterizzazione possono essere incluse specifiche relative alle esigenze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 7 Esigenze minime in materia di caratterizzazione di alimenti per animali

¹ L'indicazione di cui alla lista degli additivi per l'alimentazione animale adempie le esigenze del capitolo 1 dell'allegato 8.1 o 8.2, fatte salve le prescrizioni in materia di caratterizzazione del pertinente atto giuridico che autorizza l'additivo per l'alimentazione animale in questione.

² Il tenore in acqua è indicato conformemente al punto 6 dell'allegato 1.1.

³ Ulteriori disposizioni in materia di caratterizzazione sono stabilite nell'allegato 8.3.

Art 8 Esigenze obbligatorie particolari in materia di caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali

¹ Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 16 OAIA, la caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali comprende:

- a. la denominazione della materia prima; la denominazione è utilizzata conformemente all'articolo 19 capoverso 3 OAIA;
- b. la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo la lista di cui all'allegato 1.2; o
- c. le indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all'articolo 19 OAIA, per ciascuna materia prima di alimenti per animali della categoria in questione.

² Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, la caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali contenenti additivi comprende:

- a. le specie animali o le categorie di animali cui le materie prime di alimenti per animali sono destinate, se gli additivi in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono autorizzati in concentrazioni massime per determinate specie animali;
- b. le istruzioni per l'uso conformemente al punto 4 dell'allegato 8.3, ove per l'additivo in questione sia stato fissato un tenore massimo;
- c. la durata minima di conservabilità per gli additivi diversi dagli additivi tecnologici.

Art. 9 Esigenze obbligatorie particolari in materia di caratterizzazione di alimenti composti per animali

¹ Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 16 OAlA, la caratterizzazione di alimenti composti per animali comprende:

- a. le specie animali o le categorie di animali cui sono destinati gli alimenti composti per animali;
- b. le istruzioni per l'uso che indichino l'esatta destinazione dell'alimento per animali; tali istruzioni sono, se del caso, conformi al punto 4 dell'allegato 8.3;
- c. qualora il produttore non sia la persona responsabile della caratterizzazione, sono necessarie le seguenti indicazioni:
 - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore, o
 - il numero di omologazione del produttore;
- d. la durata minima di conservabilità, indicata come segue:
 - la dicitura "da consumarsi entro ...", seguita dall'indicazione della data (giorno), per gli alimenti per animali molto deperibili a causa del processo di deterioramento,
 - la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ...", seguita dall'indicazione della data (mese), per gli altri alimenti, o
 - la dicitura "... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione", se nella caratterizzazione è indicata la data di fabbricazione;
- e. la lista delle materie prime di cui è composto l'alimento per animali, recante, sotto il titolo "composizione", la denominazione di ogni materia prima, ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, stabilita in base al tenore in acqua dell'alimento composto per animali; può essere indicata anche la percentuale in peso; e
- f. le dichiarazioni obbligatorie di cui al capitolo 2 dell'allegato 8.1 o 8.2.

² Le seguenti esigenze si applicano alla lista menzionata nel capoverso 1 lettera e:

- a. la denominazione e la percentuale in peso di una materia prima di alimenti per animali sono indicate se la sua presenza è evidenziata nella caratterizzazione in parole, immagini o grafici;
- b. se le percentuali in peso delle materie prime di alimenti per animali contenute negli alimenti composti per animali destinati alla produzione di derrate alimentari non sono indicate nella caratterizzazione, la persona responsabile della caratterizzazione, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell'acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo percentuale del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell'alimento per animali; e
- c. nel caso di alimenti composti per animali non destinati alla produzione di derrate alimentari, ad eccezione degli animali da pelliccia, l'indicazione della denominazione specifica della materia prima di alimenti per animali può

essere sostituita, conformemente all'allegato 1.3, da quella della categoria in cui rientra detta materia prima.

³ Per gli scopi di cui al capoverso 2 lettera c l'allegato 1.3 contiene una lista delle categorie di materie prime di alimenti per animali che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nella caratterizzazione di alimenti per animali non destinati alla produzione di derrate alimentari, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 10 Altre esigenze obbligatorie in materia di caratterizzazione di alimenti per animali per scopi nutrizionali speciali

Oltre alle indicazioni generali obbligatorie di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a OAlA e agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, la caratterizzazione degli alimenti per animali per scopi nutrizionali speciali include:

- a. la qualifica di "dietetici", esclusivamente nel caso di alimenti destinati a scopi nutrizionali speciali, oltre alla denominazione dell'alimento per animali ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 lettera a OAlA;
- b. le indicazioni prescritte per l'impiego previsto alle colonne da 1 a 6 della lista degli impieghi previsti all'allegato 3; e
- c. l'avviso di consultare un esperto in alimentazione animale o un veterinario prima dell'uso dell'alimento per animali o prima di prolungare il periodo di impiego.

Art. 11 Altre esigenze obbligatorie in materia di caratterizzazione di alimenti per animali da compagnia

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 16 OAlA e all'articolo 9 della presente ordinanza, sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia compare un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all'acquirente di ottenere informazioni supplementari, oltre a quelle prescritte, riguardo:

- a. agli additivi per l'alimentazione animale contenuti nell'alimento per animali da compagnia; e
- b. alle materie prime di alimenti per animali in essi incorporate, se la rispettiva categoria è indicata conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12 Altre esigenze obbligatorie in materia di caratterizzazione di alimenti per animali non conformi

Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 16 OAlA e agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, la caratterizzazione di alimenti per animali non conformi alle esigenze legali, come ad esempio le materie prime contaminate, adempie le disposizioni speciali in materia di caratterizzazione di cui all'allegato 8.4.

Art. 13 Deroghe

¹ Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere c, d ed e OAIA e all'articolo 8 capoverso 2 lettera c o 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza, possono essere apposte in una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 OAIA. In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.

² Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani vegetali interi, semi e frutti.

³ Nel caso di alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime di alimenti per animali non è necessario fornire le indicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime di alimenti per animali sono state utilizzate.

⁴ Per quantità di materie prime di alimenti per animali o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinate all'utilizzatore finale e vendute sfuse, l'acquirente può essere informato in merito alle indicazioni di cui all'articolo 16 OAIA e agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza mediante affissione appropriata nel punto vendita. In questo caso le indicazioni di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a OAIA e all'articolo 8 capoverso 1 o 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono fornite all'acquirente al più tardi sulla fattura o congiuntamente alla medesima.

⁵ Per gli alimenti per animali da compagnia, venduti in imballaggi comprendenti diversi contenitori, le indicazioni di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere b, c, f e g OAIA e all'articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e ed f della presente ordinanza possono figurare soltanto sull'imballaggio esterno invece che su ciascun contenitore, a condizione che il peso totale combinato dell'imballaggio non superi i 10 kg.

⁶ Le materie prime di alimenti per animali fornite da aziende della produzione primaria ad aziende del settore della produzione animale non sottostanno alle prescrizioni in materia di caratterizzazione di cui all'articolo 16 OAIA e all'articolo 8 della presente ordinanza.

⁷ L'Ufficio federale può applicare deroghe in caso di alimenti destinati ad animali detenuti per scopi scientifici o sperimentali, purché tale scopo sia indicato sull'etichetta.

⁸ Le indicazioni di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere c, d, e e g OAIA e all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie se, prima di ogni transazione, l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne.

Art. 14 Caratterizzazione facoltativa

¹ Oltre alle esigenze obbligatorie in materia di caratterizzazione, la caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali e di alimenti composti per animali può comprendere anche indicazioni facoltative, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente capitolo.

² Nei codici di buona pratica di caratterizzazione di cui all'articolo 20 OAlA possono essere stabilite condizioni supplementari relative alle indicazioni facoltative.

³ Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali è calcolato applicando i metodi descritti nell'allegato 1.4.

Capitolo 3 Additivi e premiscele per l'alimentazione animale

Art. 15 Condizioni per l'impiego di additivi e premiscele nell'alimentazione animale

Fatte salve altre disposizioni dell'autorizzazione, gli additivi per l'alimentazione animale e le premiscele devono adempiere le condizioni di cui all'allegato 6.2 e quelle dell'autorizzazione della sostanza.

Art. 16 Lista degli additivi omologati

¹ La lista degli additivi omologati ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 OAlA è riportata all'allegato 2.

² La nomenclatura dei gruppi di additivi è contenuta nell'allegato 6.1.

Art. 17 Prescrizioni in materia di caratterizzazione di additivi e premiscele

¹ Oltre alle informazioni di cui all'articolo 34 capoverso 1 OAlA, l'imballaggio o il contenitore di un additivo o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali enumerati nell'allegato 8.5 reca, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni contenute in detto allegato.

Capitolo 4 Sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale

Art. 18 Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

¹ I tenori massimi in sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono menzionati all'allegato 10 parte 1.

² Le soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili e i provvedimenti specifici da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono menzionati nell'allegato 10 parte 2.

Capitolo 5 Prescrizioni relative all'igiene degli alimenti per animali

Art. 19 Obblighi particolari

¹ Per le operazioni diverse da quelle a livello di produzione primaria di alimenti per animali, compresa la miscelazione di alimenti per animali per il fabbisogno esclusivo dell'azienda effettuata usando additivi o premiscele contenenti additivi, ad ecce-

zione dei coadiuvanti per l'insilamento, gli operatori del settore dell'alimentazione animale adempiono le disposizioni di cui all'allegato 11.

² Gli operatori del settore dell'alimentazione animale:

- a. soddisfano criteri microbiologici specifici;
- b. prendono i provvedimenti o applicano i metodi necessari a raggiungere obiettivi specifici.

³ L'Ufficio federale stabilisce i criteri e gli obiettivi di cui al capoverso 2 lettere a e b.

Capitolo 6 Esecuzione

Art. 20 Tolleranze, campionatura, metodi di analisi e trasporto

¹ I margini di tolleranza autorizzati applicabili allo scarto tra i valori della composizione di una materia prima di alimenti per animali o di un alimento composto per animali dichiarati nella caratterizzazione e quelli risultanti da analisi condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono stabiliti nell'allegato 7.

² Il metodo di campionatura e i metodi di analisi utilizzati nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali si basano sulle prescrizioni dell'allegato 9.

³ Gli alimenti per animali non imballati destinati ad animali da reddito non possono essere trasportati in mezzi di trasporto o contenitori impiegati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 giugno 2004² concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Art. 21 Esigenze relative ai laboratori nazionali di riferimento

¹ I laboratori nazionali di riferimento (LNR) svolgono gli incarichi descritti nell'allegato 5.1.

² I tipi di analisi di cui sono responsabili gli LNR per gli alimenti per animali sono enumerati nell'allegato 5.2.

³ Possono essere designati come LNR i laboratori che:

- a. soddisfano i criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova riportati nelle norme internazionali in vigore e sono omologati per il rispettivo campo di attività;
- b. dispongono di personale, locali, attrezzature e mezzi adeguati per adempiere in qualsiasi momento i compiti loro affidati;
- c. presentano le necessarie garanzie di riservatezza, imparzialità e indipendenza nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel campo della produzione, importazione o commercializzazione di prodotti o beni correlati al loro ambito di competenza.

² RS 916.441.22

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 giugno 1999³ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (OLAlA) è abrogata.

Art. 23 Disposizioni transitorie

Gli alimenti per animali caratterizzati e imballati secondo il diritto previgente possono essere immessi sul mercato fino al 31 marzo 2011. Essi possono rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

³ RS 916.307.1

Allegato 1.1
(artt. 2, 7 e 13)

Disposizioni tecniche relative a impurità e ad altri fattori chimici negli alimenti per animali

Le disposizioni tecniche relative a impurità e ad altri fattori chimici negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I⁴ del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009⁵ sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

⁴ Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 4" contenuto nel titolo è sostituito da "di cui agli articoli 2, 7 capoverso 2 e 13 capoverso 2".

⁵ GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1

Allegato 1.2
(art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime di alimenti per animali

Le indicazioni obbligatorie per le materie prime di alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato V⁶ del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009⁷ sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

⁶ Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera b" contenuto nel titolo è sostituito da "di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b".
⁷ GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1

Allegato I.3
(art. 9)**Categorie di materie prime di alimenti per animali per la caratterizzazione di alimenti composti per animali da compagnia**

Le categorie di materie prime di alimenti per animali che possono essere utilizzate per la caratterizzazione di alimenti composti per animali da compagnia sono conformi all'allegato della direttiva 82/475 CEE della Commissione del 23 giugno 1982⁸ che fissa le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.

⁸ GU L 213 del 21.07.1982, pag. 27 modificata da ultimo dalla direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998, GU L 261 del 24.09.1998, pag. 1.

Valore nutrizionale di alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alle seguenti equazioni:

1. Ruminanti

1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

$$NEL_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -13,67 + 0,0226xPG_{SO} + 0,0358xLG_{SO} + 0,0074xFG_{SO} + 0,0222xELA_{SO}$$

Netto energia carne (NEC)

$$NEC_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -279,427 + 0,2888xPG_{SO} + 0,3058xLG_{SO} + 0,2689xFG_{SO} + 0,2891xELA_{SO}$$

Ambito di validità della regressione: FG max. 180g/kg SO
LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva grezza in g/kg SO

1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell'intestino (PAI)

(correzione della formula PAI il 29 agosto 2008)

- a) Per alimenti composti per animali con un tenore in proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 151 + 0,00229xPG^2_{SO} - 0,00656xrPG^2 + 0,2766xLG_{SO} - 0,00066xLG^2_{SO} - 0,5054xELA_{SO} + 0,00054xELA^2_{SO}$$

- b) Per alimenti composti per animali con un tenore in proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 560 + 0,00033xPG^2_{SO} - 5,8230xrPG - 0,00384xLG^2_{SO} - 0,4886xFG_{SO}$$

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva grezza in g/kg SO, dati di rPG in %.

2. Suini

Energia digeribile suini (EDS)

- a) Tenore in proteine grezze inferiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = -16.691 \times \text{PG} + 26.992 \times \text{LG} - 25.291 \times \text{FG} + 16.085 \times \text{ELA} - 433.463 \times \text{CB}^2 + 73.372 \times \text{PG} \times \text{LG} + 301.491 \times \text{PG} \times \text{FG} + 46.321 \times \text{PG} \times \text{ELA}$$

Ambito di validità della regressione: PG 100 a 240 g/kg SS
 FG 10 a 80 g/kg SS
 LG 10 a 130 g/kg SS

- b) Tenore in proteine grezze superiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = 19.3896 \times \text{PG} + 35.5892 \times \text{LG} - 14.5029 \times \text{FG} + 16.0572 \times \text{ELA}$$

Ambito di validità della regressione: PG 241 a 500 g/kg SS
 FG 20 a 100 g/kg SS
 LG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva grezza in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

$$\text{EMP (MJ/kg)} = 0,01551 \times \text{PG} + 0,03431 \times \text{LG} + 0,01669 \times \text{A} + 0,01301 \times \text{Zuc}$$

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva grezza in g/kg di alimento.

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

$$\text{EDC}_{\text{SO}} \text{ (MJ/kg)} = 13,24 + 0,0097 \times \text{PG}_{\text{SO}} - 0,0126 \times \text{FG}_{\text{SO}} + 0,0216 \times \text{LG}_{\text{SO}}$$

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva grezza in g/kg SO

5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

$$\text{EMV (MJ/kg)} = (0,0242 \times \text{PG} + 0,0366 \times \text{LG} + 0,0209 \times \text{FG} + 0,0170 \times \text{ELA} - 0,00063 \times \text{MDS}^*) * \text{dE} * 0,98$$

* MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso $\text{MDS} \geq 80$ g/kg SS

Nei succedanei del latte:

$$\text{dE} = 0,00095 \text{ PG}_{\text{SO}} + 0,00092 \text{ LG}_{\text{SO}} + 0,00099 \text{ ELA}_{\text{SO}} - 0,01$$

$$\text{PG} = \text{N} * 6,25$$

Negli alimenti semplici:

$$\text{PG} = \text{N} * 6,38$$

$$\text{Latte intero fresco: dE} = 0,97$$

$$\text{Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE} = 0,96$$

$$\text{Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE} = 0,95$$

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva grezza in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg di sostanza organica

6. Cani e gatti

- a. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 per cento d'acqua

$$\text{EMC (MJ/kg)} = 0,01464 \times \text{PG} + 0,03556 \times \text{LG} + 0,01464 \times \text{ELA}$$

- b. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 per cento

$$\text{EMC (MJ/kg)} = (0,01632 \times \text{PG} + 0,03222 \times \text{LG} + 0,01255 \times \text{ELA}) - 0,2092$$

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva grezza in g/kg di alimento

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con una cifra decimale.

Abbreviazioni

A	=	Amido
FG	=	Fibre grezze (cellulosa grezza)
CG	=	Ceneri grezze
dE	=	Tasso di digeribilità dell'energia
rPG	=	Riducibilità della proteina grezza
ELA	=	Estratti liberi di azoto
PG	=	Proteine grezze
MDS	=	Mono e disaccaridi
LG	=	Lipidi grezzi (grassi grezzi)
SO	=	Sostanza organica (SS meno CG)
SS	=	Sostanza secca
N	=	Azoto
Zuc	=	Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Lista degli additivi omologati (lista degli additivi)

Parte 1: Lista degli additivi omologati

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale a: conservanti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 200	1	a	Acido sorbico	C ₆ H ₈ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 201	1	a	Sorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 202	1	a	Sorbato di potassio	C ₆ H ₇ O ₂ K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 203	1	a	Sorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 214	1	a	4-idrossibenzoato di etile	C ₉ H ₁₀ O ₃	Animali da com- pagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 215	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di etile	C ₉ H ₉ O ₃ Na	Animali da com- pagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E216	1	a	4-idrossibenzoato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₃	Animali da com- pagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 217	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di propile	C ₁₀ H ₁₁ O ₃ Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 218	1	a	4-idrossibenzoato di metile	C ₈ H ₈ O ₃	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 219	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di metile	C ₈ H ₇ O ₃ Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 222	1	a	Bisolfito di sodio	NaHSO ₃	Cani e gatti	–	–	500 ⁹ espressi in SO ₂	Tutti gli alimenti ad eccezione della carne e del pesce non trasformati
E 223	1	a	Metabisolfito di sodio	Na ₂ S ₂ O ₅	Cani e gatti	–	–	500 ¹⁰ espressi in SO ₂	Tutti gli alimenti ad eccezione della carne e del pesce non trasformati
E 236	1	a	Acido formico	CH ₂ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 237	1	a	Formiato di sodio	CHO ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 238	1	a	Formiato di calcio	C ₂ H ₂ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

⁹ Isolatamente o in miscela con metabisolfito di sodio.

¹⁰ Isolatamente o in miscela con bisolfito di sodio.

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 240	1	a	Formaldeide	CH ₂ O	Suini	6 mesi	–	–	Unicamente nel latte scremato: tenore massimo: 600 mg/kg
					Tutte	–	–	–	Unicamente per l'insilamento
E 250	1	a	Nitrito di sodio	NaNO ₂	Cani e gatti	–	–	100	Unicamente per alimenti con tenore in acqua superiore al 20 %
E 260	1	a	Acido acetico	C ₂ H ₄ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 261	1	a	Acetato di potassio	C ₂ H ₃ O ₂ K	Tutte	–	–	Tutte	Tutti gli alimenti
E 262	1	a	Diacetato di sodio	C ₄ H ₇ O ₄ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 263	1	a	Acetato di calcio	C ₄ H ₆ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 270	1	a	Acido lattico	C ₃ H ₆ O ₃	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 280	1	a	Acido propionico	C ₃ H ₆ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 281	1	a	Propionato di sodio	C ₃ H ₅ O ₂ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 282	1	a	Propionato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₄ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 283	1	a	Propionato di potassio	C ₃ H ₅ O ₂ K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 284	1	a	Propionato di ammonio	C ₃ H ₉ O ₂ N	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 285	1	a	Acido metilpropionico	C ₄ H ₈ O ₂	Ruminanti all'inizio della ruminazione	–	1000	4000	Tutti gli alimenti

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 295	1	a	Formiato di ammonio	CH ₅ O ₂ N	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 296	1	a	Acido DL-malico	C ₄ H ₆ O ₅	Tutte	–	–	v	Tutti gli alimenti
E 297	1	a	Acido fumarico	C ₄ H ₄ O ₄	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 325	1	a	Lattato di sodio	C ₃ H ₅ O ₃ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 326	1	a	Lattato di potassio	C ₃ H ₅ O ₃ K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 327	1	a	Lattato di calcio	C ₆ H ₁₀ O ₆ Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 330	1	a	Acido citrico	C ₆ H ₈ O ₇	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 331	1	a	Citrati di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 332	1	a	Citrati di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 333	1	a	Citrati di calcio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 334	1	a	Acido L-tartarico	C ₄ H ₆ O ₆	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 335	1	a	L-Tartrati di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 336	1	a	L-Tartrati di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 337	1	a	Tartrato doppio di sodio e di potassio	C ₄ H ₄ O ₆ KNa · 4H ₂ O	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 338	1	a	Acido ortofosforico	H ₃ PO ₄	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 490	1	a	1,2-Propandiolo	C ₃ H ₈ O ₂	Cani	–	–	53000	Tutti gli alimenti
E 507	1	a	Acido cloridrico	HCl	Tutte	–	–	–	Unicamente per l'insilamento
E 513	1	a	Acido solforico	H ₂ SO ₄	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale b: antiossidanti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 300	1	b	Acido L-ascorbico	C ₆ H ₈ O ₆	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 301	1	b	L-ascorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₆ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 302	1	b	L-ascorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₁₂ Ca – 2H ₂ O	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 303	1	b	Acido diacetil-5,6-L- ascorbico	C ₁₀ H ₁₂ O ₈	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 304	1	b	Acido palmitoil-6-L- ascorbico	C ₂₂ H ₃₈ O ₇	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 306	1	b	Estratti d'origine naturale ricchi in tocofe- rolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 307	1	b	Alfa-tocoferolo di sintesi	C ₂₉ H ₅₀ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 308	1	b	Gamma-tocoferolo di sintesi	C ₂₈ H ₄₈ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 309	1	b	Delta-tocoferolo di sintesi	C ₂₇ H ₄₆ O ₂	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 310	1	b	Gallato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₅	Tutte	–	–	100 ¹¹	Tutti gli alimenti
E 311	1	b	Gallato di ottile	C ₁₅ H ₂₂ O ₅	Tutte	–	–	100 ¹²	Tutti gli alimenti

¹¹ Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 ed E 312.

¹² Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 ed E 312.

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 312	1	b	Gallato di dodecile	C ₁₉ H ₃₀ O ₅	Tutte	–	–	100 ¹³	Tutti gli alimenti
E 320	1	b	Butilidrossianisolo (BHA)	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	Tutte	–	–	150 ¹⁴	Tutti gli alimenti
E 321	1	b	Butilidrossitoluene (BHT)	C ₁₅ H ₂₄ O	Tutte	–	–	150 ¹⁵	Tutti gli alimenti
E 324	1	b	Etossichina	C ₁₄ H ₁₉ ON	Tutte	–	–	150 ¹⁶	Tutti gli alimenti

¹³ Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 ed E 312.

¹⁴ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 ed E 324.

¹⁵ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 ed E 324.

¹⁶ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 ed E 324.

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale c: emulsionanti; d: stabilizzanti; e: addensanti; f: gelificanti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 322	1	c; d; e; f	Lecitine	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 400	1	c; d; e; f	Acido alginico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 401	1	c; d; e; f	Alginato di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 402	1	c; d; e; f	Alginato di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 403	1	c; d; e; f	Alginato di ammonio	–	Tutte, ad eccezione dei pesci d'acquario	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 404	1	c; d; e; f	Alginato di calcio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 405	1	c; d; e; f	Alginato di propan-1,2- diolo (alginato di propilenglicole)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 406	1	c; d; e; f	Agar-Agar	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 407	1	c; d; e; f	Carragenine	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 410	1	c; d; e; f	Farina di semi di carru- ba	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 412	1	c; d; e; f	Farina di semi di guar, gomma di guar	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 413	1	c; d; e; f	Gomma adragante, tragacante	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 414	1	c; d; e; f	Gomma arabica	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 415	1	c; d; e; f	Gomma di xantano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 418	1	c; d; e; f	Gomma di gellano	Polisaccaride contenente glucosio, acido glucuronico e ramnosio (2:1:1) prodotto da <i>Pseudomonas elodea</i> (ATCC 31466)	Cani e gatti	–	–	–	Solamente alimenti con tenore in acqua superiore al 20 %
E 420	1	c; d; e; f	Sorbitolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 421	1	c; d; e; f	Mannitolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 422	1	c; d; e; f	Glicerolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 432	1	c; d; e; f	Monoaurato di poliossietilene (20) sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ¹⁷	Solo alimenti sostitutivi del latte
E 433	1	c; d; e; f	Monooleato di poliossietilene (20) sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ¹⁸	Solo in alimenti sostitutivi del latte
E 434	1	c; d; e; f	Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ¹⁹	Solo in alimenti sostitutivi del latte

¹⁷ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

¹⁸ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

¹⁹ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 435	1	c; d; e; f	Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 ²⁰	Solo in alimenti sostitutivi del latte
E 436	1	c; d; e; f	Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano	-	Tutte	-	-	5000 ²¹	Solo in alimenti sostitutivi del latte
E 440	1	c; d; e; f	Pectine	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 450b(I)	1	c; d; e; f	Trifosfato di pentasodio	–	Cani, gatti	–	–	5000	Tutti gli alimenti
E 460	1	c; d; e; f	Cellulosa microcristallina	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 460 (II)	1	c; d; e; f	Cellulosa in polvere	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 461	1	c; d; e; f	Metilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 462	1	c; d; e; f	Etilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 463	1	c; d; e; f	Idrossipropilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 464	1	c; d; e; f	Idrossipropilmetilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 465	1	c; d; e; f	Metiletilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

²⁰ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

²¹ Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 466	1	c; d; e; f	Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 470	1	c; d; e; f	Sali di sodio, di potas- sio, di calcio degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela, ottenuti da grassi commestibili o da acidi grassi alimentari distillati	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 471	1	c; d; e; f	Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 472	1	c; d; e; f	Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari esterificati con:	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			a) acido acetico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			b) acido lattico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			c) acido citrico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			d) acido tartarico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			e) acido mono e diace- tiltartarico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 473	1	c; d; e; f	Sucresteri (esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 474	1	c; d; e; f	Sucrogliceridi (miscela di sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi ali- mentari)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 475	1	c; d; e; f	Esteri poliglicerici degli acidi grassi alimentari	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 477	1	c; d; e; f	Monoesteri del propi- lenglicol (1,2- propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 480	1	c; d; e; f	Acido stearico-2-lattico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 481	1	c; d; e; f	Stearoil-2 lattilato di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 482	1	c; d; e; f	Stearoil-2 lattilato di calcio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 483	1	c; d; e; f	Tartrato di stearile	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 484	1	c; d; e; f	Ricinoleato di glicerina polietilenglicole	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 486	1	c; d; e; f	Destrani	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 487	1	c; d; e; f	Esteri polietilenglicolici di acidi grassi dell'olio di soia	–	Vitelli	–	–	6000	Solo in alimenti sostitutivi del latte

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 488	1	c; d; e; f	Esteri gliceropolietilene- glicolici di acidi grassi del sego	–	Vitelli	–	–	5000	Solo in alimenti sostitutivi del latte
E 489	1	c; d; e; f	Eteri del poliglicerolo con alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico	–	Vitelli	–	–	5000	Solo in alimenti sostitutivi del latte
E 490	1	c; d; e; f	1,2-Propandiolo	–	Vacche da latte	–	–	12000	Tutti gli alimenti
		c; d; e; f			Bovini da ingrasso, vitelli, pecore, capre, suini, pollame	–	–	36000	Tutti gli alimenti
E 491	1	c; d; e; f	Monostearato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 492	1	c; d; e; f	Tristearato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 493	1	c; d; e; f	Monolaurato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 494	1	c; d; e; f	Monooleato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 495	1	c; d; e; f	Monopalmitato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 496	1	c; d; e; f	Polietilenglicol 6000	–	Tutte	–	–	300	Tutti gli alimenti
E 497	1	c; d; e; f	Polimeri del poliossi- propilen-poliossietilene (P.M. 6800-9000)	–	Tutte	–	–	50	Tutti gli alimenti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
1	2	3	4	5	6	7	mg/kg di alimento completo		9
E 498	1	c; d; e; f	Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati	–	Cani	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 499	1	c; d; e; f	Gomma di cassia	–	Cani e gatti	–	–	17600	Solamente alimenti con tenore in acqua superiore al 20 %

916.307.1 **Categoria 1: additivi tecnologici***Gruppo funzionale g: leganti; i: antiagglomeranti*

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 330	1	g; i	Acido citrico	C ₆ H ₈ O ₇	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 470	1	g; i	Stearati di sodio, di potassio e di calcio	C ₁₈ H ₃₅ O ₂ Na, C ₁₈ H ₃₅ O ₂ K et C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Ca*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 516	1	g; i	Solfato di calcio diidrato	CaSO ₄ · 2H ₂ O*	Tutte	–	–	30000	Tutti gli alimenti
E 535	1	g; i	Ferrocianuro di sodio	Na ₄ [Fe(CN) ₆] · 10H ₂ O	Tutte				Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocia- nuro)
E 536	1	g; i	Ferrocianuro di potassio	K ₄ [Fe(CN) ₆] · 3H ₂ O	Tutte				Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocia- nuro)
E 551a	1	g; i	Acido silicico precipitato ed essiccato	–*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 551b	1	g; i	Silice colloidale	–*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 551c	1	g; i	Kieselgur (terra di diatomee purificata)	–*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 552	1	g; i	Silicato di calcio, sintetico	–*	Tutte	-	-	-	Tutti gli alimenti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 554	1	g; i	Silicato di sodio e di alluminio, sintetico	–*	Tutte	-	-	-	Tutti gli alimenti
	1	g; i	Olio di paraffina	Olio bianco medica- mentoso	Tutte	-	-	50000	Nelle premiscele di additivi e negli alimenti minerali
E 558	1	g; i	Bentonite / Montmoril- lonite	–*	Tutte	–	–	20000	Tutti gli alimenti La miscela con additivi del gruppo "cocciostatici e istomonostatici" è vietata, ad eccezio- ne di: monensin- sodio, narasin, lasalocid-sodio
									Salinomicina sodica e robenidina Indicazione sull'etichetta del nome specifico dell'additivo
E 559	1	g; i	Argilla caolinitica, esente da amianto	Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idrati con preponderante presenza di caolinite*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 560	1	g; i	Miscela naturale di steatite e clorite	Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima dell'85 %	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 561	1	g; i	Vermiculite	Silicato naturale di magnesio, alluminio e ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo in fluoro: 0,3 %*	Tutte	–	–		Tutti gli alimenti
E 562	1	g; i	Sepiolite	Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto	Tutte	–	–	20000	Tutti gli alimenti
E 565	1	g; i	Lignosulfonati	–*	Tutte	–	–		Tutti gli alimenti
E 566	1	g; i	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di silicati di alluminio alcalini e alcalino-terrosi e idrosilicati di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*	Tutte	–	–	25000	Tutti gli alimenti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 567	1	g; i	Clinoptilolite di origine vulcanica	Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente minimo l'85 % di clinoptilolite e massimo il 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg*	Suini, conigli e pollame	–	–	20000	Tutti gli alimenti
E 568	1	g; i	Clinoptilolite di origine sedimentaria	Alluminosilicato di idrato di calcio di origine sedimentaria contenente minimo l'80 % di clinoptilolite e massimo il 20 % di minerali argillosi esenti da fibre e da quarzo	Suini, polli e tacchini da ingrasso, bovini, salmonidi	–	–	20000	Tutti gli alimenti

E 598	1	g; i	Alluminati di calcio sintetici	Miscele di alluminati di calcio contenenti tra il	Suini, conigli e pollame	–	–	20000	Tutti gli alimenti
-------	---	------	--------------------------------	---	--------------------------	---	---	-------	--------------------

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				35 e il 51 % di Al ₂ O ₃ . Tenore massimo di molibdeno: 20 mg/kg*	Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti	–	–	8000	Tutti gli alimenti
E 599	1	g; i	Perlite	Silicato naturale di sodio e alluminio, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto*	Tutte	–	–		Tutti gli alimenti

* Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d'equivalenza tossica). Il tenore è espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale j: regolatori di acidità

N. CE	Cate- goria	Gruppo funziona- le	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 170	1	j	Carbonato di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 210	1	j	Acido benzoico		Suini da ingrasso	–	5000	10000	Nelle istruzioni per l'uso occorre indicare quanto segue: "Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso". "Per la sicurezza degli utenti devono essere adottate misure per ridurre al minimo la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS)."

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funziona- le	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 296	1	j	Acidi DL-malico ed L- malico		Cani e gatti	–	–	–	–
–	1	j	Diidrogenoortofosfato di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
–	1	j	Idrogenoortofosfato di diammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 339 (I)	1	j	Diidrogenoortofosfato di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 339 (II)	1	j	Idrogenoortofosfato di disodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 339 (III)	1	j	Ortofosfato trisodico		Cani e gatti	–	–	–	–
E 340 (I)	1	j	Diidrogenoortofosfato di potassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 340 (II)	1	j	Idrogenoortofosfato di dipotassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 340 (III)	1	j	Idrogenoortofosfato di tripotassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 341 (I)	1	j	Tetraidroortofosfato di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 341 (II)	1	j	Idrogenoortofosfato di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 350 (I)	1	j	Malato di sodio (sale		Cani e gatti	–	–	–	–

N. CE	Cate- goria	Gruppo funziona- le	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			dell'acido DL-malico o L-malico)						
E 450a(I)	1	j	Diidrogenodifosfato di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450a(III)	1	j	Difosfato di tetrasodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450a(IV)	1	j	Difosfato di tetrapotassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450b(I)	1	j	Trifosfato di pentasodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450b(II)	1	j	Trifosfato di pentapotassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 500 (I)	1	j	Carbonato di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 500 (II)	1	j	Carbonato acido di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 500 (III)	1	j	Sesquicarbonato di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 501 (II)	1	j	Carbonato di potassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 503 (I)	1	j	Carbonato di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 503 (II)	1	j	Carbonato acido di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 507	1	j	Acido cloridrico		Cani e gatti	–	–	–	–
E 510	1	j	Cloruro di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 513	1	j	Acido solforico		Cani e gatti	–	–	–	–
E 524	1	j	Idrossido di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funziona- le	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 525	1	j	Idrossido di potassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 526	1	j	Idrossido di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 529	1	j	Ossido di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 540	1	j	Difosfato dicalcico		Cani e gatti	–	–	–	–
					Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti	–	–	8000	–

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale 1: denaturanti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 131	1	1	Blu patentato V	Sale calcico dell'acido disolfonico dell'anidride dell'm-ossitetraediaminotrifenil carbinolo	Tutte le specie o categorie animali ad eccezione di cani e gatti, uccelli granivori ornamentali e piccoli roditori	–	–	–	Consentito negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: I) cascami di derrate alimentari; II) cereali o farine di manioca denaturate; o III) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 142	1	1	Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico dell'acido 4,4-bis (dimetil-amino) difenilmetilene-2- naftolo-3,6-disulfonico	Tutte ad eccezione di cani e gatti	–	–	–	Consentito negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: I) cascami di derrate alimenta- ri; II) cereali o farine di manioca dena- turate; o III) altre materie di base denaturate con queste so- stanze o colorate al momento della preparazione tecnica per per- mettere l'identificazione necessaria duran- te la fabbricazio- ne
					Cani e gatti	–	–	–	–

Categoria 2: additivi organolettici

Gruppo funzionale a: coloranti

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 102	2	a (iii) ²²	Tartrazina	C ₁₆ H ₉ N ₄ O ₉ S ₂ Na ₃	Pesci ornamentali	–	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	–	150	–
					Piccoli roditori	–	–	150	–
E 110	2	a (iii)	Giallo arancio S (Sunset Yellow FCF)	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₇ S ₂ Na ₂	Pesci ornamentali	–	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	–	150	–
					Piccoli roditori	–	–	150	–
E 124	2	a (iii)	Ponceau 4R	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ O ₁₀ S ₃ Na ₃	Pesci ornamentali	–	–	–	–
E 127	2	a (iii)	Eritrosina	C ₂₀ H ₆ L ₄ O ₅ Na ₂ H ₂ O	Pesci ornamentali	–	–	–	–
E 131	1	1	Blu patentato V	Sale calcico dell'acido disolfonico dell'anidride dell'm-ossitetraediaminotrifenil carbinolo	Cani e gatti	–	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	–	150	–
					Piccoli roditori	–	–	150	–
E 132	2	a (iii)	Indigotina	C ₁₆ H ₈ N ₂ O ₈ S ₂ Na ₂	Pesci ornamentali	–	–	–	–

- ²² i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali;
 ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari di origine animale;
 iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 141	2	a (iii)	Complesso rame- clorofilla	-	Pesci ornamentali	-	-	-	-
					Uccelli granivori ornamentali	-	-	150	-
					Piccoli roditori	-	-	150	-
E 142	1	1	Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico dell'acido 4,4-bis (dimetil-amino) difenilmetilene-2- naftolo-3,6-disulfonico	Cani, gatti e pesci ornamentali	-	-	-	-
E 153	2	a (iii)	Carbone vegetale	C	Pesci ornamentali	-	-	-	-
E 160a	2	a (iii)	Beta-carotene	C ₄₀ H ₅₆	Canarini	-	-	-	-
E 160b	2	a (iii)	Bixina	C ₂₅ H ₃₀ O ₄	Pesci ornamentali	-	-	-	-
E 160c	2	a	Capsantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₃	Pollame	-	-	80 ²³	-
E 160e	2	a	Beta-apo-8'-carotenale	C ₃₀ H ₄₀ O	Pollame	-	-	80 ²⁴	-
E 160f	2	a	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico	C ₃₂ H ₄₄ O ₂	Pollame	-	-	80 ²⁵	-
E 161b	2	a	Luteina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	-	-	80 ²⁶	-
E 161c	2	a	Criptoxantina	C ₄₀ H ₅₆ O	Pollame	-	-	80 ²⁷	-

²³ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

²⁴ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

²⁵ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

²⁶ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	
							minimo	massimo		
							mg/kg di alimento completo			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
E 161g	2	a	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Pollame, eccetto le galline ovaiole	–	–	25	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammes- sa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali comple- to	
					Galline ovaiole	–	–	8		
					Salmoni e trote	–	–	25		Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condi- zione che non superi la concentra- zione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo
					Cani, gatti e pesci ornamentali	–	–	–		–

²⁷ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

916.307.1

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o catego- ria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
					Uccelli da compa- gnia e ornamentali	–	–	–	–
E 161h	2	a	Zeaxantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	–	–	80 ²⁸	–
E 161i	2	a	Citraxantina	C ₃₃ H ₄₄ O	Galline ovaiole	–	–	80 ²⁹	–
E 161j	2	a	Astaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₄	Salmoni e trote	–	–	100	Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condi- zione che non superi la concentra- zione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo
					Pesci ornamentali	–	–	–	–

²⁸ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

²⁹ Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. CE	Cate- goria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o cate- goria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9

E 172	2	a (iii)	Ossido ferrico rosso	Fe ₂ O ₃	Pesci ornamentali	–	–	–	–
	<i>Tutte le sostanze coloranti autorizzate per colorare le derrate alimentari, diverse dal Blu patentato V e dal Verde acido brillante BS\</i>				Tutte				Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: I) cascami di prodotti alimentari; oppure II) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
					Cani e gatti	–	–	–	–

916.307.1 **Categoria 2: additivi organolettici***Gruppo funzionale b: aromatizzanti*

N. CE	Cate- goria	Gruppo funziona- le	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 954 (I)	2	b	Saccarina	C ₇ H ₅ NO ₃ S	Suinetti	4 mesi	–	150	–
E 954 (II)	2	b	Saccarinato di calcio	C ₇ H ₃ NCaO ₃ S	Suinetti	4 mesi	–	150	–
E 954 (III)	2	b	Saccarinato di sodio	C ₇ H ₄ NNaO ₃ S	Suinetti	4 mesi	–	150	–
E 959	2	b	Neoesperidina diidro- calcione	C ₂₈ H ₃₆ O ₁₅	Suinetti	4 mesi	–	35	–
					Cani	–	–	35	–
					Ovini	–	–	30	–
					Vitelli	–	–	30	–
–			Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti		Tutte	–	–	–	–

Categoria 3: additivi nutrizionali

Gruppo funzionale a: vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E 672	3	a	Vitamina A	–	Polli da ingrasso Anatre da ingrasso Tacchini da ingrasso Agnelli da ingrasso Suini da ingrasso Bovini da ingrasso	–	13500 UI	Tutti gli alimenti ad eccezione degli alimenti per animali giovani	
					Vitelli da ingrasso	–	25000 UI	Solo in alimenti sostitutivi del latte	
					Altre specie o categorie animali	–	–	Tutti gli alimenti	
E 670	3	a	Vitamina D ₂	–	Suinetti Vitelli	–	10000 UI	Solo in alimenti sostitutivi del latte	La somministrazione simultanea di vitamina D ₃ è vietata
					Bovini Ovini Equidi	–	4000 UI	–	"
					Altre specie o categorie animali, ad eccezione di pollame e pesci	–	2000 UI	–	"
E 671	3	a	Vitamina D ₃	–	Suinetti Vitelli	–	10000 UI	Solo in alimenti sostitutivi del latte	La somministrazione

916.307.1

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									simultanea di vitamina D ₂ è vietata
					Bovini Ovini Equidi	–	4000 UI	–	"
					Polli da ingrasso Tacchini	–	5000 UI	–	"
					Altro pollame Pesci	–	3000 UI	–	"
					Altre specie o categorie animali	–	2000 UI	–	"
3a670a	3	a	25-idrossi-colecalciferolo	Composizione dell'additivo: Forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo Caratterizzazione del principio attivo: 25-idrossicolecalciferolo, C ₂₇ H ₄₄ O ₂ .H ₂ O numero CAS: 63283-36-3 Criteri di purezza: 25-idrossicolecalciferolo > 94 %.	Polli da ingrasso	–	0,100 mg	1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali attraverso una premiscela. 2. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con vitamina D ₃ (colecalciferolo) per kg di alimento completo (40 UI vit. D ₃ = 0,001 mg):	Autorizzazione provvisoria accordata in virtù dell'art. 7 cpv. 4 dell'O sugli alimenti per animali, fino al 31 luglio 2010
					Altro pollame	–	0,080 mg		
					Tacchini da ingrasso	–	0,100 mg		
					Suini	–	0,050 mg		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>altri steroli correlati < 1 %, ogni Eritrosina < 5 mg/kg</p> <p>Metodo analitico: Determinazione del 25-idrossicolecalciferolo: cromatografia liquida ad alte prestazioni insieme a uno spettrometro di massa (HPLC-MS)</p> <p>Determinazione della vitamina D₃ nell'alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000]</p>				<ul style="list-style-type: none"> - ≤ 0,125 mg (equivalente a 5 000 UI di vitamina D₃) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso, - ≤ 0,080 mg per l'altro pollame, - ≤ 0,050 mg per i suini. <p>3. Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D₂.</p> <p>4. Il tenore di etossichina è riportato sull'etichetta.</p> <p>5. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	
-	Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione delle vitamine A e D				Tutte	-	-	Tutti gli alimenti	

916.307.1 Categoria 3: additivi nutrizionali*Gruppo funzionale b: composti di oligoelementi*

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 1	3	b	Ferro – Fe	Carbonato ferroso	FeCO_3	Ovini 500 (in totale)	–
				Cloruro ferroso, tetraidrato	$\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Animali da compagnia 1250 (in totale)	–
				Cloruro ferrico, esaidrato	$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento	–
				Citrato ferroso, esaidrato	$\text{Fe}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	250 mg/giorno	–
				Fumarato ferroso	$\text{FeC}_4\text{H}_2\text{O}_4$	Altri suini 750 (in totale)	–
				Lattato ferroso, triidrato	$\text{Fe}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Altre specie 750 (in totale)	–
				Ossido ferrico	Fe_2O_3		–
				Solfato ferroso, monoidrato	$\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–
				Solfato ferroso, eptaidrato	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		–
				Chelato ferroso di aminoacidi, idrato	$\text{Fe}(x)1-3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di qualunque aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1500		–
Chelato ferroso di idrato di glicina	$\text{Fe}(x)1-3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)		–				

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8

E 2	3	b	Iodio – I	Iodato di calcio esaidrato	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Equidi: 4 (in totale); pesci: 20 (in totale), vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale); altre specie o categorie animali: 10 (in totale)	–
				Iodato di calcio anidro	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$		–
				Ioduro di sodio	NaI		–
				Ioduro di potassio	KI		–
E 3	3	b	Cobalto – Co	Acetato di cobalto, tetraidrato	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	2 (in totale)	–
				Carbonato basico di cobalto, monoidrato	$2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–
				Cloruro di cobalto, esaidrato	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		–
				Solfato di cobalto, eptaidrato	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		–
				Solfato di cobalto, monoidrato	$\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–
				Nitrato di cobalto, esaidrato	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		–

916.307.1

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8

E 4	3	b	Rame – Cu	Acetato di rame, monoidrato	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	<p>Suini*</p> <ul style="list-style-type: none"> – fino a 12 settimane: 170 (in totale) – altri suini 25 (in totale) <p>Bovini**</p> <ul style="list-style-type: none"> – alimenti sostitutivi del latte e altri alimenti completi destinati all'alimentazione prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale) – altri bovini 35 (in totale) <p>Ovini*** 15 (in totale)</p> <p>Pesci 25 (in totale)</p> <p>Crostacei 50 (in totale)</p> <p>Altre specie 25 (in totale)</p>	<p>Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento:</p> <p>* Alimenti composti per suini: obbligatoria la dichiarazione del Cu</p> <p>** Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti sia inferiore a 20 mg/kg: "Il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo."</p> <p>*** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: "Il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine."</p>
				Carbonato basico di rame, monoidrato	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$		
				Cloruro rameico, diidrato	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		
				Metionato di rame	$\text{Cu}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NO}_2\text{S})_2$		
				Ossido rameico	CuO		
				Solfato rameico, monoidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		
				Solfato rameico, pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		
				Chelato rameico di aminoacidi, idrato	$\text{Cu}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di qualunque aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1500		
Chelato rameico di idrato di glicina	$\text{Cu}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)						

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8

E 5	3	b	Manganese – Mn	Carbonato manganoso	MnCO ₃	Pesci 100 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	–
				Cloruro manganoso, tetraidrato	MnCl ₂ · 4H ₂ O		–
				Fosfato acido di manganese, triidrato	MnHPO ₄ · 3H ₂ O		–
				Ossido manganoso	MnO		–
				Ossido manganoso manganico	MnO Mn ₂ O ₃		–
				Ossido manganico	Mn ₂ O ₃		–
				Solfato manganoso, tetraidrato	MnSO ₄ · 4H ₂ O		–
				Solfato manganoso, monoidrato	MnSO ₄ · H ₂ O		–
				Chelato di manganese di aminoacidi, idrato	Mn(x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di qualunque aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1500		–
Chelato di manganese di idrato di glicina	Mn (x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di glicina sintetica)	–					

916.307.1

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 6	3	b	Zinco - Zn	Lattato di zinco, triidrato	$Zn(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$	Animali da compagnia 250 (in totale) Pesci 200 (in totale) Alimenti sostitutivi del latte 200 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	–
				Acetato di zinco, diidrato	$Zn(CH_3 \cdot COO)_2 \cdot 2H_2O$		–
				Carbonato di zinco	$ZnCO_3$		–
				Cloruro di zinco, monoidrato	$ZnCl_2 \cdot H_2O$		–
				Ossido di zinco	ZnO		–
				Solfato di zinco, eptaidrato	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$		Tenore di piombo max. 600 mg/kg
				Solfato di zinco, monoidrato	$ZnSO_4 \cdot H_2O$		–
				Chelato di zinco di aminoacidi, idrato	$Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di qualunque aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1500		–
				Chelato di zinco di idrato di glicina	$Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di glicina sintetica)		–
E 7	3	b	Molibdeno - Mo	Molibdato di ammonio	$(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$	2,5 (in totale)	–
				Molibdato di sodio	$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$		–

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 8	3	b	Selenio - Se	Selenito di sodio	Na ₂ SeO ₃	0,5 (in totale)	–
				Selenato di sodio	Na ₂ SeO ₄		–

3b8.10 (E 8.1)	3	b	Selenio - Se	Forma organica di selenio prodotto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato)	Selenio in forma organica, composto principalmente da selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34–36 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico) Metodo analitico ³⁰ : Spettrometria di assorbimento atomico (AAS) con fornetto di grafite Zeeman oppure AAS ibrido	0,5 (in totale)	L'additivo è aggiunto ad alimenti composti sotto forma di premiscela. Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza
3b8.11	3	b	Selenio - Se	Alcosel 2000 Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente sotto forma di selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di	Tutte le specie 0,5 (in totale)	Autorizzazione provvisoria accordata in virtù dell'art. 7 cpv. 4 dell'O sugli alimenti per animali, fino al 31 luglio 2010

³⁰ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili sul sito Internet del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

916.307.1

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					Se/kg (97-99 % di selenio organico) Metodo analitico: Spettrometria di assorbimento atomico (AAS) con fornetto di grafite Zeeman oppure AAS con generazione di idruri		<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela 2. Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza
3b8.12	3	b	Selenio - Se	Selsaf Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)	<p>Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente sotto forma selenometionina (63 %) con un tenore di 2000-2400 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)</p> <p>Caratterizzazione del principio attivo: Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)</p> <p>Metodo analitico: Spettrometria di assorbimento atomico (AAS) con fornetto di grafite Zeeman oppure AAS con generazione di idruri</p>	Tutte le specie 0,5 (in totale)	<p>Autorizzazione provvisoria accordata in virtù dell'art. 7 cpv. 4 dell'O sugli alimenti per animali, fino al 31 luglio 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela 2. Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza

Categoria 3: additivi nutrizionali

Gruppo funzionale c: aminoacidi, loro sali e prodotti analoghi

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3.1.1	3	c	DL-metionina	DL-metionina tecnicamente pura $\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH}$	Acqua DL-metionina		DL-metionina	min. 98 %	
3.1.3	3	c	Metionina di zinco per bovini, ovini e caprini all'inizio della ruminazione (Metionina di zinco)	Metionina di zinco, tecnicamente pura $[\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COO}]_2\text{Zn}$	Acqua DL-metionina		DL-metionina Zinco	min. 80 % max. 18,5 %	
3.1.4	3	c	Concentrato di sodio di DL-metionina, liquido	Concentrato di DL-metionina liquido tecnicamente puro $[\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COO}]\text{Na}$	Acqua DL-metionina		DL-metionina Sodio	min. 40 % min. 6,2 %	
3.1.5	3	c	DL-metionina rumino-protetta per ruminanti (DL-metionina rumino-protetta)	DL-metionina tecnicamente pura, protetta da copolimero vinilpiridina-stirene	Acqua DL-metionina				

916.307.1

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3.1.6	3	c	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico per tutte le specie animali (analogo idrossidato della metionina)	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico $\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COOH}$	Acqua Acido completo Acido monomero		Acido completo Acido monomero	min. 85 % min. 65 %	Dichiarazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero e acido completo tenore del prodotto nell'alimento
3.1.7	3	c	Sale calcico dell'acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico per tutte le specie animali (Sale di calcio dell'analogo idrossidato della metionina)	Sale calcico dell'acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico $[\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COO}]_2\text{Ca}$	Acqua Acido monomero		Acido monomero Calcio	min. 83 % min. 12 %	Dichiarazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero tenore del prodotto nell'alimento

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)	Osservazioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1.8	3	c	Estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina	Analogo della metionina $\text{CH}_3\text{-S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-COO-CH}(\text{CH}_3)_2$			Esteri monomeri ³¹ Acqua	min. 90 % max. 1 %	Per le vacche da latte: Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: – estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico Indicazioni sull'etichetta o sull'imballaggio dell'alimento composto: – analogo della metionina: estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico – percentuale di incorporazione dell'analogo della metionina negli alimenti per animali
3.2.1	3	c	L- Lisina	L-Lisina, tecnicamente pura	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 98 %	

³¹ Nella sostanza secca

916.307.1

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				$\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$					
3.2.2	3	c	Concentrato di L-lisina, liquido	Concentrato basico di L-lisina, liquido, ottenuto dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 60 %	
3.2.3	3	c	L-lisina monoclorigrato (L-lisina HCl)	L-lisina monoclorigrato, tecnicamente pura $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 78 %	
3.2.4	3	c	Concentrato di L-lisina monoclorigrato, liquido (L-lisina HCl, liquido)	Concentrato di L-lisina monoclorigrato, liquido, ottenuto dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 22,4 %	

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.2.5	3	c	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione di sciroppo di zucchero, melassa, cereali, prodotti amidacei e relativi idrolisati con Corynebacterium glutamicum $[\text{NH}_2-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}]_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$	Acqua L-lisina		L-lisina min. 40 %	
3.3.1	3	c	L-treonina	L-treonina, tecnicamente pura $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Acqua L-treonina		L-treonina min. 98 %	
3.4.1	3	c	L-triptofano	L-triptofano tecnicamente puro $(\text{C}_8\text{H}_5\text{NH})-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH}$ NH_2	Acqua L-triptofano		L-triptofano min. 98 %	

916.307.1 Categoria 3: additivi nutrizionali*Gruppo funzionale d: urea e suoi derivati*

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3.5.1	3	d	Urea per bovini, ovini e caprini all'inizio della ruminazione (Urea)	Urea, tecnicamente pura $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	Azoto		Urea	min. 97 %	Dichiarazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti: <ul style="list-style-type: none"> - denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 - tenore del prodotto nell'alimento - tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % della proteina grezza totale)

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5.2	3	d	Biureto per bovini, ovini e caprini all'inizio della ruminazione (Biureto)	Biureto tecnicamente puro (CONH ₂) ₂ -NH	Azoto		Biureto min. 97 %	Dichiarazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti: – denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 – tenore del prodotto nell'alimento – tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % della proteina grezza totale)
3.5.3	3	d	Fosfato di urea per bovini, ovini e caprini all'inizio della ruminazione (Fosfato di urea)	Fosfato di urea, tecnicamente puro CO(NH ₂) ₂ · H ₃ PO ₄	Azoto Fosforo		Azoto Fosforo min. min. 18 %	Dichiarazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti: – denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 – tenore del prodotto nell'alimento – tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza

916.307.1

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
									(in % della proteina grezza totale)
3.5.4	3	d	Isobutilene diureico per bovini, ovini e caprini all'inizio della ruminazione (Isobutilene diuretico)	Isobutilene diureico, tecnicamente puro (CH ₃) ₂ -(CH) ₂ - (NHCONH ₂) ₂	Azoto		Azoto Isobutiraldeide	min. 30 % min. 35 %	Dichiarazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti: – denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 – tenore del prodotto nell'alimento – tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % della proteina grezza totale)

Categoria 4: additivi zootecnici³²

Gruppo funzionale a: promotori della digestione (enzimi e miscele di enzimi)

Gruppo funzionale b: stabilizzatori della flora intestinale (microorganismi (probiotici))

Gruppo funzionale c: sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente

Gruppo funzionale d: altri additivi zootecnici:

- 1. coccidiostatici, istomonostatici*
- 2. stimolatori della crescita*

³² Le liste dei gruppi funzionali a, b, c e d della categoria 4 possono essere consultate sul sito Internet di ALP, www.alp.admin.ch, (documenti 2.4a, 2.4b, 2.4c e 2.4d).

Lista degli scopi nutrizionali omologati per gli alimenti dietetici per animali (lista degli alimenti dietetici per animali)

La lista degli scopi d'impiego omologati (scopi nutrizionali) per gli alimenti dietetici per animali e le rispettive esigenze in materia di tenori e di restrizioni d'uso sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I parti A e B della direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 marzo 2008³³ che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

³³ GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/82/CE della Commissione del 30 luglio 2008, GU L 202 del 31.7.2008, pag. 48

Lista delle materie prime vietate nell'alimentazione animale

Parte 1

Le seguenti sostanze non possono essere immesse sul mercato come alimenti per animali:

- a. sterco, urina, nonché il contenuto dell'apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
- b. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
- c. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta siano stati sottoposti, in previsione del loro uso, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
- d. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
- e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico;
- f. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
- g. rifiuti non trattati provenienti da esercizi nel settore della ristorazione, tranne le derrate alimentari di origine vegetale, che in base al loro grado di freschezza siano state considerate non adatte per l'alimentazione umana;
- h. imballaggi e parti di essi risultanti dall'utilizzo di prodotti dell'industria agroalimentare;
- i. lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani.

Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o immessi sul mercato sotto forma di foraggio né somministrati agli animali:

- a. farina di sangue, plasma sanguigno e cellule sanguigne di ruminanti (prodotti ottenuti per essiccazione – eventualmente dopo separazione meccanica – del sangue di animali macellati);

- b. farina di piume (prodotto ottenuto per idrolisi, essiccazione e macinazione di piume di pollame);
- c. grassi animali estratti da parti della carcassa nocive per la salute (sottoprodotto della produzione di farine di carne);
- d. gelatina derivata da scarti di ruminanti (prodotto ottenuto per idrolisi parziale del collagene della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa);
- e. farina di carne e ossa (prodotto ottenuto per essiccazione, macinazione e parziale sgrassatura, di animali terrestri a sangue caldo, proveniente da macelli o aziende di trasformazione della carne);
- f. farina di carne (prodotto ottenuto per essiccazione, macinazione e parziale sgrassatura di scarti di macelli o di aziende di trasformazione della carne);
- g. farina di ossa sgrassate (prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di ossa fortemente sgrassate di animali terrestri a sangue caldo);
- h. sottoprodotti della macellazione di pollame (prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione di scarti di pollame macellato);
- i. pannelli di ciccioli (prodotto residuo della fabbricazione di sego o di altri grassi d'origine animale);
- j. farina di ciccioli (prodotto residuo della fabbricazione di grassi d'origine animale);
- k. farina di ossa degelatinate (prodotto ottenuto per macinazione di ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate);
- l. canapa o sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo.

Obblighi e compiti degli laboratori nazionali di riferimento (LNR)

¹ I laboratori nazionali di riferimento:

- a) collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento competente per il loro ambito;
- b) coordinano, nell'ambito di loro competenza, le attività dei laboratori ufficiali incaricati di analizzare i campioni con i metodi di campionamento e di analisi utilizzati nell'ambito dei controlli ufficiali;
- c) organizzano, se del caso, test comparativi tra i diversi laboratori nazionali ufficiali e provvedono affinché al termine di tali test comparativi vengano presi i rispettivi provvedimenti;
- d) si assicurano che le informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento siano trasmesse alle autorità competenti e ai laboratori nazionali ufficiali;
- e) forniscono assistenza alle autorità competenti sul piano scientifico e tecnico nell'attuazione dei piani di controlli coordinati, elaborati a cadenza annuale o per determinati scopi;
- f) svolgono altri compiti specifici stabiliti dalle autorità competenti.

² I laboratori nazionali di riferimento adempiono le esigenze di cui all'articolo 70 capoverso 1 OAIA.

³ Qualora a un laboratorio comunitario di riferimento vengano assegnati più laboratori nazionali di riferimento, questi ultimi fanno il possibile per lavorare in stretta collaborazione, in modo da garantire un coordinamento efficace tra loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio comunitario di riferimento.

⁴ Le autorità competenti possono assegnare competenze e compiti supplementari ai laboratori nazionali di riferimento.

Allegato 5.2
(art. 21)

Lista della analisi svolte dai LNR per gli alimenti per animali

I LNR per gli alimenti per animali svolgono le seguenti analisi (lista stilata d'intesa tra l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP e l'Ufficio federale di veterinaria UFV):

1. determinazione delle proteine animali negli alimenti per animali;
2. analisi degli additivi utilizzati nell'alimentazione animale;
3. analisi degli organismi geneticamente modificati negli alimenti per animali;
4. analisi dei metalli pesanti negli alimenti per animali;
5. analisi delle micotossine negli alimenti per animali;
6. analisi degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti per animali;
7. analisi delle diossine e dei policlorobifenili negli alimenti per animali.

Allegato 6.1
(art. 16)

Gruppi funzionali di additivi

I gruppi funzionali di additivi per l'alimentazione animale sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003³⁴ sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

³⁴ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione del 12 maggio 2009, GU L 118 del 13.5.2009, pag. 66.

Allegato 6.2
(art. 15)

Condizioni generali d'impiego di additivi

Le condizioni generali d'impiego di additivi per l'alimentazione animale sono conformi alle prescrizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003³⁵ sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

³⁵ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione del 12 maggio 2009, GU L 118 del 13.5.2009, pag. 66.

Allegato 7
(art. 20)

Tolleranze ammesse per le indicazioni in materia di caratterizzazione

Le prescrizioni generali in materia di caratterizzazione sono conformi alle esigenze dell'allegato IV³⁶ del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009³⁷ sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

³⁶ Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 11 paragrafo 5" contenuto nel titolo è sostituito da "di cui all'articolo 20 capoverso 1".

³⁷ GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1

Allegato 8.1
(artt. 7 e 9)

Indicazioni in materia di caratterizzazione di materie prime e alimenti composti per animali destinati alla produzione di derrate alimentari

Le indicazioni in materia di caratterizzazione di materie prime e alimenti composti per animali destinati alla produzione di derrate alimentari sono conformi alle prescrizioni dell'allegato VI³⁸ del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009³⁹ sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

³⁸ Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1" contenuto nel sottotitolo "Capo I:" è sostituito da "di cui all'articolo 7 capoverso 1".

Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1" contenuto nel sottotitolo "Capo II:" è sostituito da "di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera f)".

³⁹ GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1

Allegato 8.2
(artt. 7 e 9)

Indicazioni in materia di caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali e alimenti per animali non destinati alla produzione di derrate alimentari

Le indicazioni in materia di caratterizzazione di materie prime di alimenti per animali e alimenti per animali non destinati alla produzione di derrate alimentari sono conformi alle esigenze dell'allegato VII⁴⁰ del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009⁴¹ sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

⁴⁰ Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1" contenuto nel sottotitolo "Capo I:" è sostituito da "di cui all'articolo 7 capoverso 1".

Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1" contenuto nel sottotitolo "Capo II:" è sostituito da "di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera f".

⁴¹ GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1

Allegato 8.3
(artt. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di caratterizzazione

Le prescrizioni generali in materia di caratterizzazione sono conformi alle esigenze dell'allegato II⁴² del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009⁴³ sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

⁴² Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 11, paragrafo 4" contenuto nel titolo è sostituito da "di cui agli articoli 7 capoverso 3, 8 capoverso 2 e 9 capoverso 1".

⁴³ GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1

Allegato 8.4
(art. 12)

Disposizioni speciali in materia di caratterizzazione di alimenti per animali non conformi

Le disposizioni speciali per la caratterizzazione di alimenti per animali non conformi adempiono le prescrizioni dell'allegato VIII⁴⁴ del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009⁴⁵ sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

⁴⁴ Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 20, paragrafo 5" contenuto nel titolo è sostituito da "di cui all'articolo 12".

⁴⁵ GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1

Allegato 8.5
(art. 17)

Prescrizioni speciali in materia di caratterizzazione di premiscele e determinati additivi per l'alimentazione animale

Le prescrizioni speciali per la caratterizzazione di premiscele e determinati additivi per l'alimentazione animale sono conformi alle esigenze dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003⁴⁶ sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

⁴⁶ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione del 12 maggio 2009, GU L 118 del 13.5.2009, pag. 66.

Allegato 9
(art. 20)

Metodi di campionamento e d'analisi per il controllo degli alimenti per animali

I metodi di campionamento e d'analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi alle esigenze degli allegati I-VIII del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009⁴⁷ che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.

⁴⁷ GU L 54 del 26.02.2009, pag. 1

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1

Tenori massimi in sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

1. Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002⁴⁸ relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
2. A complemento dei valori indicati nel capoverso 1, negli alimenti per animali si applicano i tenori massimi seguenti:

Sostanza indesiderabile	Alimento	Tenore massimo
1	2	3
Semi di ambrosia con foglie di artemisia – <i>Ambrosia artemisiifolia L.</i>	Materie prime di alimenti per animali in grani interi	0,005 % (del peso)

Parte 2

Soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le soglie d'intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi all'allegato II della direttiva 2002/32/CE⁴⁹. I provvedimenti da prendere in caso di superamento di tali soglie sono definiti nella colonna 4 di tale allegato.

⁴⁸ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/124/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2009, GU L 254 del 26.09.2009, pag. 100.

⁴⁹ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/124/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2009, GU L 254 del 26.09.2009, pag. 100.

Allegato 11
(art. 19)

Esigenze relative alle imprese del settore dell'alimentazione animale diverse da quelle a livello di produzione primaria di alimenti per animali

Le esigenze relative alle imprese del settore dell'alimentazione animale diverse da quelle a livello di produzione primaria di alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato II⁵⁰ del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003⁵¹ che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

⁵⁰ Per la presente ordinanza, il rimando "di cui all'articolo 5, paragrafo 1" contenuto nel titolo è sostituito da "di cui all'articolo 19 capoverso 1".

⁵¹ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 15, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, GU L 87 del 31.3.2009.

